

Emendamento

UNANIMITA'

(1)

All'articolo 1 comma 1, la parola "programmazione" è sostituita dalla parola "pianificazione";


Carlo Donat

05/40/48

UNANIMITÀ 

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, sostituire il testo della lettera a) con il seguente: *"pianificare l'attività estrattiva in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di contemperare l'interesse pubblico all'utilizzo delle risorse del sottosuolo, risorse primarie – unitamente all'attività estrattiva – per lo sviluppo socio-economico del territorio, con quello alla salvaguardia e difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione del paesaggio, della biodiversità e della geodiversità, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile del territorio"*



03/10/18

Sub emendamento all'emendamento Ventola

Q. Meffiorano

Sostituire il testo dell'emendamento all'articolo 1, comma 2, lettera c) con il seguente:

"c) promuovere l'economia circolare, incentivando gli esercenti l'attività estrattiva al miglioramento dei cicli produttivi, favorendo l'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla Legge regionale 1° agosto 2006 n. 23 (Norme per la promozione degli acquisti pubblici ecologici e per l'introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche);».

Cons. Ventola

Massimo

MSS

Baroni e
Carli

23/10/2018

UNANIMITÀ

5

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, aggiungere la lettera f) *“valorizzare le pietre ornamentali o da taglio estratte nel territorio regionale come materiali di elevata qualità e pregio, favorendone il loro utilizzo nella realizzazione delle opere pubbliche regionali nonché la loro promozione sui mercati internazionali”*

Pirella Göttsche

03/10/18

A MAGGIORANZA

(6)

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire la parola "programmazione" con "pianificazione" e sostituire le parole "i residui derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, come definiti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 214 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e, nelle more di approvazione dei decreti attuativi ivi previsti, dal decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i." con le seguenti: "i sottoprodotti così come definiti dall'art. 184 bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);"

Paolo J. J.

Colonna Borzani
Cassini

03/10/18

A MAGGIORANZA

(8)

Emendamento

All'articolo 3, comma 1, ^{alle} ~~depo~~ lettera ^{d)} ~~h)~~ dopo le parole "l'attività estrattiva"
aggiungere le seguenti: "e di recupero"

Paolo D'Al

(collaboratori Bondar
Cassels
Neyfante)

03/10/18

UNANIMITÀ

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°1

All'art. 3 dopo la lettera p) aggiungere la lettera q) come di seguito riportato:

"q) lotto di coltivazione: porzione dell'area di cava di adeguata estensione e caratteristiche morfologiche e giacimentologiche, tali da garantire l'esercizio autonomo dell'attività estrattiva in condizioni di sicurezza"

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.

Il/p. *[Signature]* (PARACCIOLA)
[Signature] (SANTONDI)
[Signature] (VIZZARO)

UNANIMITÀ (12)

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: "elaborazione di norme, regolamenti nonché direttive e linee guida di settore, ivi compresa la definizione, di concerto con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti, dei criteri di determinazione degli oneri di cui all'art. 9 della presente legge;"

Renzo J. J. J.

03/10/18

UNANIMITÀ

1

13

Emendamento

All'articolo 4, comma 1, il testo della lettera d), è sostituita dal seguente: "formazione ed informazione del personale e degli esercenti che operano nel settore estrattivo finalizzati a fornire indicazioni e criteri, promuovere e divulgare la conoscenza di strumenti operativi, di procedure e di competenze per l'esercizio dell'attività di cava"

Panesu JTA

03/10/18

A MAGGIORANZA

8
14

Emendamento

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole "procedimento di autorizzazione" aggiungere le seguenti: *"ovvero esercita i poteri sostitutivi"*

Caruso J. J. A.

Consiglieri Benoni

03/10/18

A MAGGIO RANZA

45

~~Sott~~ emendamento all'emendamento Ventola

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "presente legge" aggiungere le seguenti:
"attribuiti alla Regione."

Cons. Int. l.

Consiglio Regionale

23/10/2018


UNAN

16

sub. membrano

continue course 4

con course 3



UNAN.

sub. EMBNO.

UNAN 17

APP' AN. A c. A

denitua "antiteseo"

com "porroo antituae"

UNAN.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNANIMITÀ

18

EMENDAMENTO 1

All'art. 4 è aggiunto il seguente comma 4 "I Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, costituiscono anche in forma associata, la commissione tecnica delle attività estrattive di cui all'art. 4 bis della presente legge. "

Severino Rossi

23/10/2018

UNAN


18

sub - unent. al' ~~page~~
all' ~~over~~ h' ~~bas~~

el c. 1 ~~constitue~~

" ~~constitue~~ -

con " ~~pages~~ ~~constitue~~ "



MAX 20

sub. en. ell'oc. h his

i comto al course

6.

MAX.

ly

UNANIMITÀ

21%

EMENDAMENTO 2

"art 4 - bis "Commissione tecnica delle attività Estrattive

1. I Comuni anche in forma associata, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 costituiscono anche in forma associata, la commissione tecnica delle attività estrattive.

2. La commissione tecnica delle attività estrattive svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi la definizione di pareri tecnici intermedi sulle proposte dei progetti di coltivazione e recupero di cava, nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui agli art. 8, 12, 13 e 21 della presente legge, nonché attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure connesse alla vigilanza sulle attività estrattive di cui all'art. 28 e 29 della presente legge.

3. La commissione tecnica è composta da:
 - a) il Dirigente, o suo delegato, della struttura amministrativa comunale competente in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
 - b) il Dirigente, o suoi delegati, della struttura regionale in materia di attività estrattive;
 - c) quattro componenti esterni nominati dal Comune esperti nelle materie geologiche, ambientali, giuridiche e paesaggistiche.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso il Comune competente.

5. Il Comune competente con proprio provvedimento dispone la creazione della commissione tecnica delle attività estrattive, ne adotta il regolamento recante le modalità di funzionamento e nomina gli esperti di cui alla lettera c) del comma 3 cui spetta il compenso e il trattamento economico di missione nella misura stabilita dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 con imputazione sullo stanziamento di bilancio a finanziamento della citata legge. I provvedimenti di cui al presente comma sono inviati alla Regione che ne prende atto ai fini di quanto disposto dal comma 7 del presente articolo.

23/10/2018

0/0

6. Fino alla costituzione della Commissione le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 sono esercitate dalla competente struttura regionale e gli oneri di cui all'art.9 sono versati per intero alla Regione.

7. La Regione prevede, a favore dei comuni, incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche delle attività estrattive

Supitoni

23/10/2018

C. MAN

A MAGGIORANZA

Green

95%

Emendamento al DDL n. 142 dell'11 luglio 2017 – A.C. n. 637/A
"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva"

L'art. 7 del ddl n. 142/2017 è così riscritto:

1. Il PRAE è adottato ed approvato dalla Giunta Regionale secondo il seguente schema logico-procedurale, coordinato con le attività di deposito, pubblicazione e consultazione di cui alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 44/2012 e smi:

a) la Giunta Regionale adotta il documento programmatico di piano, unitamente al Rapporto Preliminare di Orientamento per la VAS, volto alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, e avvia la fase di consultazione preliminare per la VAS con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati di cui all'articolo 6, comma 5, della L.R. 44/2012 e smi, pubblicando la documentazione sul proprio sito web e comunicando agli stessi soggetti, nonché all'autorità competente, l'avvenuta pubblicazione e le modalità di trasmissione dei contributi. Contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca i suddetti soggetti nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, le associazioni ambientaliste e altri soggetti che possono fornire contributi e osservazioni, alla prima conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione di eventuali contributi e osservazioni sul documento programmatico di piano e sul Rapporto Preliminare di Orientamento. La fase di consultazione preliminare per la VAS si conclude entro novanta giorni convocazione dalla comunicazione di avvio della stessa. b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta Regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE e il relativo Rapporto Ambientale per la VAS, recante anche i contenuti previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 per la Valutazione d'Incidenza, e alla Sintesi Non Tecnica. Dell'adozione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che reca altresì un avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 11 comma 3 lettera d) della L.R. 44/2012 e smi. La fase di consultazione pubblica si conclude entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP. Entro tale termine, chiunque può prendere visione della documentazione e rendere le proprie osservazioni scritte secondo le modalità indicate.

c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive informa dell'avvenuta adozione l'Autorità regionale competente per la VAS, i suddetti soggetti competenti in materia ambientale e gli enti di gestione delle aree protette interessate, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni per le finalità di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 della L.R. 44/2012 e smi e all'articolo 6 comma 4 della L.r. 11/2001 e smi. Contestualmente la stessa struttura regionale convoca gli stessi nonché le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive e le associazioni ambientaliste alla seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo Rapporto Ambientale, nonché dei pareri, nulla osta o altro previsto per legge.

d) Terminata la suddetta fase di consultazione, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette all'autorità competente per la VAS le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti, unitamente ai pareri dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, nonché le proprie controdeduzioni ed eventuali modifiche apportate al piano e/o al rapporto ambientale. Entro i successivi novanta giorni, l'Autorità competente per la VAS, svolge le attività tecnico-istruttorie ed esprime il proprio parere motivato, con riferimento altresì alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza;

e) decorsi i termini di cui alla lettera d), la Giunta Regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c) e del parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE e, successivamente, approva il PRAE in via definitiva, comprensivo del parere motivato, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio di cui agli articoli 13 e 15 della L.R. 44/2012 e smi e procede alla pubblicazione sul proprio sito web di tutta la documentazione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia di un avviso relativo all'approvazione del piano con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione;

f) il PRAE entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è pubblicato nel sito della Regione Puglia, unitamente al parere motivato

15/06/2018

2

esent
Colano
Perrone
Nunzio

%

G. De... 25

espresso dall'autorità competente, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione nel sito della Regione Puglia.

3. Il PRAE è soggetto a revisione ogni 5 anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità".

Relazione esplicativa dell'emendamento.

Tale emendamento si rende necessario al fine di meglio coordinare il previgente testo dell'articolo 7 con le discipline recate dalla legge regionale n. 44/2012 in materia di valutazione ambientale strategica.

Copertura finanziaria.

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata.

11/10/2018

2 meff

UNANI MITA

98

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo le parole "la Giunta Regionale" sono aggiunte le seguenti: "*sentito il parere preliminare della Consulta regionale per le attività estrattive di cui al successivo articolo 25,*"

Parere Unifil

03/10/18

e Maffrauso

28

Emendamento

All'articolo 8, il testo del comma 1, è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione del Comune competente per territorio, salvo quanto previsto al successivo comma 3. Chiunque intenda esercitare l'attività estrattiva dei materiali di cava, su terreni di cui abbia la disponibilità giuridica, presenta domanda di autorizzazione al Comune competente. Il soggetto proponente, contestualmente alla domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, presenta la documentazione necessaria all'ottenimento di tutti gli atti di assenso eventualmente necessari, ivi compresa la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA o per la Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, se prevista, la valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 qualora la cava oggetto d'istanza ricada nella aree della rete Natura 2000 e nonché la verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004 qualora la cava oggetto d'istanza ricada nelle Aree ovvero negli ulteriori contesti di PPTR della Regione Puglia."

Paolo J. J. J.

Confessione Barone

03/10/18

UNANIMITÀ

31

Sub emendamento all'emendamento Ventola

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "...Regione, che" aggiungere le seguenti:
"previo diffida"

Luca Ventola

23/10/2018

UNANIMITÀ

32

Emendamento

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole "e successive modifiche" sono inserite le seguenti: *"Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, il soggetto proponente può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta."*

Renzo J. J. J.

03/10/18

CINANIMITÀ

~~113~~

33

EMENDAMENTO 6

All'art. 8 comma 3 ~~dopo~~ le parole "della Città Metropolitana di Bari e della Provincia" sono sostituite dalle seguenti parole "della Regione"

Syrta

23/10/2018

A MAGGIORANZA

~~35~~
35

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°3

All'art. 9 comma 2 dopo la parola "tipologia", sono aggiunte le parole "e valore di mercato".

COPERTURA FINANZIARIA

il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento introduce il "valore di mercato" tra i parametri da considerare nella definizione della tariffa connessa all'attività estrattiva, al fine di pervenire ad una equilibrata determinazione della stessa in relazione alle differenti tipologie di materiale estratto sul territorio regionale.

Filippo Cacciatore (PARTECIPAZIONE)
Antonio (PARTECIPAZIONE)
Antonio (PARTECIPAZIONE)

Antonio (PARTECIPAZIONE)
Antonio (PARTECIPAZIONE)

A MABBLORANZA

36

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°4

All'art. 9, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma n.3 bis:

"3bis. Per le cave già autorizzate all'attività estrattiva ai sensi della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

Al fine di incentivare gli esercenti a realizzare il progressivo recupero delle aree di cava è stata introdotto l'aumento progressivo della quota degli oneri relativi alla superficie. L'emendamento in questione è finalizzato a rendere omogenea l'applicazione del dettato di legge a tutte le attività estrattive.

f.4p Caccia (ARABIC)
G. M. (ARABIC)
P. M. (ARABIC)

Effetti Demoscell
Trusi

A TABBLOK ANZA

37

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°5

All'art. 9 comma 4, dopo le parole "La Giunta Regionale", sono aggiunte le parole ", entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente";

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento regola temporalmente l'introduzione della nuova tariffa al fine di dare certezza dei termini di applicazione.

f.lli Casca (Presidente)
G. L. (Vice)
G. M. (Vice)

Assesti Deionello
Penz

UNANIMITÀ

38

Emendamento

All'articolo 9, il testo del comma 5 è sostituito dal seguente: ***"Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del Comune nel cui territorio insiste la cava autorizzata e della Regione nella misura rispettivamente del 70% e 30% del totale. Nel caso in cui la cava autorizzata insiste nel territorio di due o più comuni, gli oneri sono ripartiti in proporzione all'area di terreno occupata per ciascun territorio comunale"***

Paolo D. J. L.


03/10/18

40

UNANIMITÀ

EMENDAMENTO 5

All'art. 9 comma 6 dopo le parole "delle cave dismesse" sono aggiunte le seguenti parole ",per la creazione delle commissioni tecniche di cui all'art. 4 - bis"



23/10/2018

UNANIMITÀ

~~11~~

Emendamento

All'articolo 9, comma 6, dopo la parola: "estrattive" aggiungere le seguenti parole:
"oltre che per la formazione del personale degli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge nonché per l'implementazione di sistemi informatici e buone pratiche per il rilascio della predetta autorizzazione ovvero per attività di promozione culturale dei territori interessati dall'attività di coltivazione di cava"

Piero Venti

03/10/18

UNANIMITA'

49

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°2

Al comma 1 lettera a) dell'art. 10, dopo le parole "progetto di coltivazione" inserire le parole "anche articolato per lotti".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.

Alfio Craxi (A. Craxi)
Antonio Craxi (A. Craxi)
Antonio Craxi (A. Craxi)

A MACECORANTA

43

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°6

Al comma 1 lettera c) dell'art. 10, dopo la parola "ambientale" inserire le parole "da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in tale forma," e, dopo la parola "fosse", inserire le parole "di lavorazione".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.

f. l. p. Cassa. 6 (Arretrato)
G. M. (Arretrato)
G. M. (Arretrato)

Stefani Donatelli
Puvion

UNANIMITÀ

Disegno di legge n. 142 del 11/07/2017

"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"



EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole "*struttura regionale competente*" aggiungere le seguenti "*, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*".


Rosa Barone

Antonio Trevisi

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

19/09/2018

UNANIMITÀ

Emendamento

All'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole "il tipo" sono sostituite dalle seguenti:
"La natura"

Paese Ontà

03/10/18

A MAGGIORANZA

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°7



Al comma 1 lettera b) dell'art. 11 sostituire le parole "dell'area" con le parole "nell'area" e inserire, dopo le parole "attività estrattiva" le parole ", eventualmente suddivisa in lotti".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.


F. P. C. (Cassella)
 F. P. C. (Cassella)
 F. P. C. (Cassella)

A MAGGIORANZA

47

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°8

Al comma 1 lettera e) dell'art. 11 aggiungere il seguente periodo, eventualmente articolate in base ai singoli lotti di coltivazione autorizzati."

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.


f.lli Cacciò (Cassero)
Cacciò (Cassero)
Cacciò (Cassero)

Assenti: Damascelli
Frensi

h9/

Sum. all art. 12 c. 5 (e) mefforau

for; twice
25000 m ^{quadr} au 40000 m ^{quadr}



Carroll's Barrow
Art. Samasell

A MAGGIORANZA 56

Sub emendamento all'emendamento Ventola

All'articolo 15 il comma 2, è sostituito dal seguente: "Il recupero delle aree soggette ad attività estrattiva, in conformità al piano di ripristino e recupero ambientale autorizzato, deve essere realizzato contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di coltivazione della cava, sulla base di comprovate esigenze tecnico-produttive e di sicurezza nell'esercizio dell'attività. A tal fine le opere di coltivazione e recupero ambientale negli elaborati di cui all'art. 10 sono articolate per lotti successivi, ove possibile. Al termine della realizzazione del recupero ambientale di ogni singolo lotto l'esercente può richiedere lo svincolo parziale delle garanzie finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 16."

Cons. Ont. l

Stefano Demarelli
Catherine Barone

23/10/2018

2 Maffrause

58

Emendamento

All'articolo 15, comma 3, dopo le parole "art. 16" aggiungere le seguenti: "tenuto conto delle fasi di coltivazione completate"

Parere Int. 1

espresso Deonell
Catherine Deonell

03/10/18

R MAGGIORANZA

~~62~~ 63

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°11

Al comma 6 dell'art. 15 sostituire la lettera "c)" con la seguente: "c) per caratteristiche tecniche, economiche e di durata non si configuri come attività di smaltimento ai sensi della Direttiva 2008/98/CE".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

l'emendamento riscrive la lettera c) del comma 6 anche alla luce di recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, al fine di meglio specificare l'ambito di applicazione della legge in riferimento agli interventi di recupero delle cave mediante utilizzo di materiali diversi dai rifiuti di estrazione

F.lli. Recco (Parsoni)

@Stefano Devisone (Parsoni)

Stefano (Parsoni)

Le Maffirolato
Casselloni Della

56

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°12

Al comma 3 dell'art. 16 aggiungere in coda il seguente periodo: "Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al presente comma può essere rilasciato per singolo lotto di coltivazione. In tal caso l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito limitatamente a quei lotti per i quali il titolare ha prodotto garanzia finanziaria."

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento, mira a coordinare e rendere omogenea la scrittura del testo di legge in relazione alla possibilità di articolare il progetto di coltivazione e recupero di cava per lotti progressivi. La coltivazione per lotti viene introdotta al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa mineraria nell'esercizio dell'attività estrattiva, di incentivare il progressivo recupero dei lotti esauriti e di contenere i costi delle garanzie finanziarie a carico degli esercenti.

f.l.c. Cassella (Cassella)
Cassella (Cassella)
Cassella (Cassella)

2 Modificato
esito Dama 59

Disegno di legge n. 142 del 11/07/2017

"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 19

Al comma 1 dell'articolo 19 dopo le parole "ceduti a terzi" aggiungere le seguenti "che abbiano acquisito la disponibilità giuridica del bene".

Rosa Barabè

Antonina Tevisi

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione

L'emendamento è in linea con l'art. 8 che prevede che l'autorizzazione alla coltivazione è richiesta su terreni di cui si abbia la disponibilità giuridica e con quanto previsto dall'articolo 29 che prevede la sospensione immediata dell'attività estrattiva qualora l'esercente non abbia la disponibilità giuridica dei terreni.


19/09/2018

45

UNANIMITA

M.S. ... pag 29
all'articolo 23, comma 1.

oss. 75 km con 50 km.



UNANIMITA

A. M. ACCIORRANA

~~718~~

76

Emendamento

All'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente: "fatta salva ~~l'applicazione del D. 8 maggio 2003 n. 203 e della I.r. del 1 agosto 2006 n. 23~~, l'apertura delle cave di prestito per l'estrazione di inerti è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 8 della presente legge a condizione che si riveli indispensabile alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale, regionale, provinciale, comunale. E' comunque vietata l'apertura di cave di prestito qualora nel raggio di 75 km dal sito di realizzazione dell'opera vi sia una cava autorizzata per l'estrazione di materiale idoneo."

Piero Vitell

Alberto Busselli

03/10/18

2 maggio 2017

77

Disegno di legge n. 142 del 11/07/2017

"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

Donatelli
Murele
Pensini

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 23

Dopo il comma 1 dell'articolo 23, aggiungere il seguente:

"1-bis. Alla domanda di autorizzazione, oltre agli elaborati di cui all'articolo 10, è allegata una relazione che contenga gli elementi giustificativi del ricorso ad una nuova attività estrattiva nonché della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'opera da realizzare."

Rosbarone
Rosk Barone

Antonio Trevisi

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

19/09/2018

a maggioranza

~~78~~ 78

Consiglio Provinciale

espresso Dimoselli

EMENDAMENTO 7

All'art. 24 sono cassate le parole "Città Metropolitana di Bari e le
Provincie"

Segretario

23/10/2018

A TABBIORANZA

81

Emendamento

L'articolo 25, è sostituito dal seguente:

1. È istituita la Consulta Regionale per le Attività estrattive che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi al settore estrattivo nonché supporto per la redazione e aggiornamento del PRAE al fine di definire gli obiettivi e verificare lo stato di attuazione del PRAE.

2. Alla Consulta competono: a. la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'aggiornamento dei dati afferenti le attività estrattive della Regione; b. l'osservazione dell'andamento delle attività economiche e di ricerca legate alle attività estrattive. In particolare, la Consulta provvede ad elaborare: a) le previsioni circa la produzione complessiva dei materiali estrattivi, riferite al periodo di vigenza del P.R.A.E.; b) la stima dei fabbisogni complessivi dei vari tipi di materiali estrattivi relativi ai mercati internazionali, nazionali e regionali, secondo ipotesi di medio e lungo periodo per graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree interessate nell'arco di un decennio, con le relative tabelle; c) la stima del fabbisogno dei materiali sostituibili mediante riutilizzo dei materiali provenienti da attività di estrazione, costruzione e demolizione, tenendo conto di quanto previsto dal decreto ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dalla l.r. 1° agosto 2006, n. 23, nonché delle previsioni concernenti tale categoria di rifiuti speciali contenute nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 199 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; d) la promozione di incontri, studi e dibattiti; e) il supporto, consultivo, alla Giunta regionale nell'elaborazione del PRAE e suo aggiornamento e nel monitoraggio della sua attuazione e nella determinazione degli oneri di cui al successivo articolo 9; f) presentare alla struttura regionale competente proposte concernenti la programmazione dell'attività estrattiva nonché l'adeguamento della legislazione di settore vigente; g) la redazione di pareri su ogni altra questione di interesse del settore, ove richiesto dalla Regione.

3. La Consulta è composta dall' Assessore regionale del settore o un suo delegato, che la presiede, dal Dirigente della struttura regionale competente, da un rappresentante dell'A.N.C.I., da cinque tecnici qualificati nella materia mineraria, economica, giuridica, urbanistico-ambientale ed geologica, designati dagli Ordini Professionali, cinque esperti nelle medesime materie designati dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive e da un rappresentante delle delle associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. In sede di prima applicazione della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale, ~~sente~~ con successiva deliberazione,

assenti D'Amico
Perrone

4%

Q. Mess

81

provvede a designare i componenti della Consulta, che partecipano a titolo gratuito.
5. I componenti di cui al comma 43, che non siano intervenuti senza giustificato motivo a tre consecutive sedute della consulta, decadono dall'incarico. La Consulta è rinnovata ogni cinque anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato

Pres. D. L.

03/10/18

89

sub - em.

o Moffiense

per Ballant. 26 come h

dopo come off'upere ;

u

e/o con coloro che abbiamo
acquistato le "ipotesi" della
"giustizia del bene"



Am. Danzaelli
Colonne

2. Meffiglante
emenda Dama

84

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°14

Al comma 1 dell'art. 28 dopo la parole "in materia di vigilanza" aggiungere la parola "ambientale".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento mira a individuare con univocità le funzioni regionali di vigilanza e polizia mineraria in capo alla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale

1/1/16. 6 (Arcezio)
Arcezio
Arcezio (Arcezio)

e modificando
esteso Dams 85

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N°15

Al comma 2 dell'art. 28 dopo la parole "Aziende Sanitarie locali" aggiungere le parole ", della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale".

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'emendamento mira a individuare con univocità le funzioni regionali di vigilanza e polizia mineraria in capo alla struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale.

Filippo Cossiga (Presidente)
Antonio Di Pietro (Vice Presidente)
Giovanni Di Lorenzo (Vice Presidente)

MACCIORANA

87

Disegno di legge n. 142 del 11/07/2017

"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 28

Al comma 3 dell'articolo 28 dopo le parole "predispone ed emana" aggiungere le seguenti " entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Rosario Barbato

Antonio Trevisi

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Stefano Damozelli

19/09/2018

A YACCORANDA

89

Proposta di emendamenti al Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"


EMENDAMENTO I

All'art. 33 è aggiunto il comma 5:

"5. Le attività estrattive in esercizio ai sensi della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 che non hanno ottenuto motivato ed espresso provvedimento di VIA e, ove previsto, di VINCA, inoltrano, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza ai sensi del comma 2 dell'art.1 della legge regionale 23 novembre 2016 n. 33. Trascorso detto termine i titoli autorizzativi sono decaduti e viene dato corso alle procedure di estinzione del sito estrattivo."

RELAZIONE DESCRITTIVA L'emendamento perfeziona l'iter di regolarizzazione delle attività estrattive in esercizio prive di provvedimento di V.I.A. avviato a seguito di precontenzioso comunitario (EU Pilot) già avviato con la legge regionale n. 33/2016.

COPERTURA FINANZIARIA Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata



Assessorio Provinciale
Comitato Barone

Consegnato alle redatte del 13/08/2018

di modifica

aventi Damente
Bonolu

90%

Emendamento al DDL n. 142 dell'11 luglio 2017 - A.C. n. 637/A
"Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva"

"All'art. 33 del ddl n. 142/2017 è aggiunto il seguente comma 6:

All'allegato B (interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA), nell'elenco B.3, dopo la lettera B.3. m) è aggiunta la seguente:

"B.3. n) cave e torbiere con meno di 500 mila o più mc/anno di materiale estratto e/o di area interessata inferiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza".

Relazione esplicativa dell'emendamento.

Il presente emendamento è volto ad enucleare nonché a codificare - in maniera espressa - la delega in favore delle Amministrazioni Comunali delle funzioni amministrative correlate alle "cave e torbiere" aventi soglie dimensionali inferiori a 20 ha e 500 mila o più mc/anno di materiale estratto, a fronte della previsione della medesima delega in favore dei Comuni già disposta con la L.r. n. del 14 giugno 2007, n. 17 che, all'Elenco A.3., punto A.3.a), prevede già che siano di competenza comunale le funzioni amministrative di valutazione d'impatto ambientale relative alle cave ed alle torbiere aventi soglie dimensionali superiori a 20 ha e 500 mila o più mc/anno.

La necessità di intervenire normativamente in ordine a detta tipologia di opere si rende necessaria a fronte, in particolare, di tre ordini di dirimenti considerazioni:

1. il d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", all'Allegato IV, punto 8, lett. i) della Parte II (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) ha contemplato per tali tipologie di attività (ovvero cave e torbiere con soglie dimensionali inferiori a quelle innanzi espresse) la verifica di assoggettabilità a VIA. Tale previsione confligge con quella della norma regionale che, invece, all'attualità, non prevede in maniera espressa alcuna previsione di procedura ambientale; ma, alla stregua del principio di cedevolezza della norma regionale (peraltro non ancora adeguata in maniera organica alle sopravvenute disposizioni della legge statale), le medesime cave e torbiere (con soglie inferiori a quelle innanzi citate) andrebbero pertanto assoggettate a procedura di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d.lgs. n. 104/2017;
2. a fronte di istanze pervenute da esercenti le attività cavatorie per cave sotto le soglie presso vari Comuni pugliesi, sono di recente insorti contrasti tra la Regione e le amministrazioni comunali che hanno ritenuto non sussistere la propria competenza all'espletamento della procedura richiesta, ostando a ciò la mancata previsione nella normativa regionale di una espressa delega delle funzioni amministrative per dette tipologie di attività. Sicché i procedimenti amministrativi avviati dagli istanti, a tutt'oggi, sono sospesi (o affatto avviati) in attesa della definizione della problematica insorta relativa alla competenza;
3. pur al cospetto di un pregresso e sistematico esercizio di detta delega anche per le cave e le torbiere sotto dette soglie da parte dei Comuni e della specificazione pur apposta nella Delibera di G.R. n. 1368 dell'8 agosto 2017 recante "Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali" che così recita "... dal combinato disposto della norma nazionale e di quella regionale, per analogia si ritiene che la delega già in essere conferita dalla L.r. n. 17/2007 a favore dei Comuni per le procedure di VIA venga espletata anche per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, come peraltro già avviene in molti Comuni e Province", cionondimeno detto

18/11/17

%

90

empasse ha determinato la stasi delle procedure avviate per rimuovere la quale si appalesa necessario emendare la legge, introducendo *expressis verbis* tale previsione.

Non si sottace peraltro di osservare come la disposizione che si intende introdurre con il presente emendamento fosse invero già contemplata nella versione storica della L.r. del 12 aprile 2001, n. 11 recante "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*": ed infatti il testo originario della L.r. citata prevedeva all'"ELENCO A.3 PROGETTI DI COMPETENZA DEL COMUNE – interventi soggetti a VIA obbligatoria - A.3.a) *Cave e torbiere con limiti inferiori a quelli della categoria A.2.o)*", e l'Elenco A.2.o) (progetti assoggettati a VIA di competenza delle Province) "*cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha,*". Da tanto si deduce che l'originario intento del legislatore regionale fosse quello di non esentare le cave sotto soglia dalle procedure ambientali.

La L.r. del 14 giugno 2007, n. 17 recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" ha poi sostituito la lettera A.1.a) dell'elenco A.3. con la seguente:

"*A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all'interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza;*".

Infine la L.r. del 3 agosto 2007, n. 25 recante "*Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007*", ha ulteriormente novellato le precedenti, prevedendo che:

All'allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria), nell'elenco A3, la lettera A.3.a, già erroneamente individuata quale lettera A.1.a. con la L.r. n. 17/2007, è sostituita dalla seguente:

"*A.3.a cave e torbiere con 500 mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inseriti all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, la procedura di valutazione di incidenza*".

Per quanto sopra esposto, al fine di colmare il vuoto normativo che si è dispiegato a seguito dell'avvicendamento delle norme regionali *medio tempore* approvate, nonché anche al fine di allineare in parte qua la norma regionale a quella statale, si propone l'antescritto emendamento.

Copertura finanziaria.

Il presente emendamento non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata.

11/10/2018

A. MABBIANZA

91

Disegno di Legge n. 142/2017 "Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive"

EMENDAMENTO N° 16

Roberto D'Amico

Dopo l'art. 35 è aggiunto il seguente art. 36:

"Art. 36

Dotazioni finanziarie

Le entrate a disposizione della Regione Puglia, previste all'art.9 comma 5, introitate nel Capitolo di entrata n°3061150 (Titolo 3, tipologia 100, categoria 3) sono destinate a finanziare la Missione 14 Programma 01, Titolo 01, per gli scopi di cui all'art.9 comma 7, nella misura del 70% per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all'innovazione tecnologica e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse e del 30% per le spese inerenti all'attività di promozione, studi e ricerche di cui alla legge regionale 15 novembre 2007 n.31, nei limiti dello stanziamento già previsto nel bilancio previsionale vigente."

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Disegno di Legge opera una redistribuzione delle competenze in materia di attività estrattive rispetto all'attuale assetto.

Vengono demandate ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza (competenze attualmente in capo alla Regione). Tale redistribuzione di competenze sposta quindi le funzioni amministrative e di controllo sull'ente più prossimo al territorio interessato e mira a rafforzare e rilanciare l'azione regionale in materia di pianificazione e coordinamento del settore.

I Comuni, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale n. 11/2001, così come modificato dalla l.r. n.17/2007, sono "Autorità Competente" per le procedure di compatibilità ambientale previste dal codice dell'Ambiente (Valutazione Impatto Ambientale e di assoggettabilità).

Le recenti modifiche alla legge n. 241/90 hanno imposto il coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio e/o realizzazione di un'attività e quello relativo alla compatibilità ambientale. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono infatti acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi per la VIA. Il passaggio ai Comuni delle competenze sui procedimenti amministrativi di autorizzazione è pertanto già operativo per le cave soggette a VIA.

Nell'ambito della redistribuzione delle competenze del DL spetta all'Ente Regionale il nuovo compito di censire i numerosi siti estrattivi dismessi presenti sul territorio regionale e programmarne e promuoverne il recupero.

Il Disegno di Legge, al Titolo III, dettaglia principi e modalità di applicazione degli oneri per l'attività estrattiva, che saranno indirizzati, alla luce della redistribuzione delle competenze, per il 70% ai Comuni e per il 30% alla Regione. In particolare nell'art.9 si definisce che "La Regione utilizza le somme per sostenere interventi nel settore estrattivo con la concessione ed erogazione di ausili finanziari per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all'innovazione tecnologica, all'attività di promozione, studi e ricerche di cui alla legge regionale 15 novembre 2007 n.31 "Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo" e per il recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse". L'introduzione dell'art.36, consentirebbe di avere una dotazione finanziaria necessaria per adempiere a quanto previsto dall'art.9 del DL, nella misura del 70% per le spese per investimenti nel settore estrattivo finalizzati all'innovazione tecnologica e recupero e messa in sicurezza delle cave dismesse e del 30% per le spese inerenti all'attività di promozione, studi e ricerche di cui alla legge regionale 15 novembre 2007 n.31, nei limiti dello stanziamento già previsto nel bilancio previsionale vigente.

Roberto D'Amico

F.lli. (Cassa) (Cassa)